

Tribunale di Trento - Sezione penale - Sentenza 18 aprile 2017 n. 174

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr.ssa GRETA MANCINI alla pubblica udienza del 28.02.17 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

Ri.La. nata (...) residente a Trento via (...), ivi elettivamente domiciliata difesa di fiducia dall'avv. An.BA. e dall'avv. Pa.PI. del foro di Trento - libero presente

IMPUTATA

- del delitto p. e p. dagli artt. 571 commi 1 e 2 e 81 cpv c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia Ro.Ge., abusava più volte dei mezzi di correzione e di disciplina nei confronti di quest'ultima. In particolare, a fronte della cattiva condotta scolastica della figlia o dell'inadempimento da parte di quest'ultima di lavori domestici a lei affidati:

la picchiava almeno due volte con una cintura di cuoio sulle gambe, sulla schiena e sulle braccia;

in un'altra occasione la picchiava nelle stessi parti con un cavo elettrico e, quando la figlia riusciva a strapparglielo di mano, le dava un pugno tra il naso e la bocca.

In Trento con permanenza fino al 23.9.2015 (data in cui la ragazza è stata trasferita alla casa della giovane)

nel quale è parte offesa:

Ro.Ge. nata (...) residente a Trento via (...), difesa e rappresentata dall'avv. El.BI. del foro di Trento

Tratta a giudizio a seguito di citazione diretta del PM ex artt. 550 e ss. c.p.p, ritualmente notificata per rispondere del reato a lei ascritto, l'imputata è stata presente al processo.

Intervenuta costituzione di parte civile alla fissata udienza del 13/05/2016, è stato successivamente aperto il dibattimento, con ammissione delle prove richieste dalle parti; nel corso delle successive udienze si è proceduto all'esame dei testi nonché all'acquisizione di documentazione varia, quindi, su accordo delle parti, alla dichiarazione di utilizzabilità di tutti

gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento; all'esito dell'istruttoria (prospettata alle parti, in omaggio alla sentenza della Corte EDU "Drassich" e della conforme giurisprudenza nazionale, la configurabilità, in caso di condanna, di una diversa qualificazione giuridica del fatto ascritto, alternativamente, nel reato di lesioni personali aggravate, così da garantire il contraddittorio sul punto), dopo la discussione, sono state formulate le conclusioni verbalizzate.

Il quadro probatorio emerso dall'istruttoria svolta consente di ritenere avvalorata la sussistenza dell'addebito mosso alla prevenuta, pur dovendosi diversamente qualificare i fatti oggetto di imputazione ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p.

La prova a carico risiede in primis nella testimonianza resa all'udienza del 13/09/2016 dalla p.o. Ro.Ge., la quale ha ricostruito in udienza i fatti per cui è giudizio, con visibile sofferenza ma, al contempo, con un'assoluta mancanza di animosità nei confronti della madre Ri.La.

La p.o. ha, innanzitutto, ricostruito l'ultimo episodio, avvenuto nel settembre del 2015, a seguito del quale è scappata di casa, trovando poi alloggio presso una struttura protetta. A tale riguardo ha riferito che, appunto, una sera del mese di settembre 2015, l'imputata si arrabbiò fortemente con lei: quest'ultima aveva, infatti, utilizzato il social network (...) nonostante la madre glielo avesse vietato, come forma di punizione per l'ultima bocciatura; inoltre, la ragazza si era rifiutata di comunicare alla madre la password di accesso al suo profilo. La Ri. prese dunque un cavo della televisione e, servendosene come una sorta di frusta, colpì Ge. prima sulla schiena e poi sulle braccia e sulle gambe, avvertendola che, se fosse uscita di casa, l'avrebbe mandata all'ospedale. La ragazza ha precisato che, dopo che era stata bocciata per la terza volta consecutiva, la madre le impose, sia come castigo sia come sprone allo studio, alcuni divieti, in particolare quello di usare (...) o di uscire con gli amici o di disporre liberamente del cellulare: la sera in cui si accorse che Ge. aveva trasgredito al divieto impostole, accedendo a (...), la prevenuta reagì picchiandola, giustappunto, con il cavo della televisione (e procurandole i lividi ritratti nella documentazione fotografica agli atti).

La p.o. ha, poi, spiegato che quella non era la prima volta che la madre la picchiava. Segnatamente, ha riferito che, dopo che all'età di 11 anni, lasciato l'Ecuador, dove aveva vissuto presso diversi parenti, raggiunse la madre in Italia, già a quell'epoca, quando ella non eseguiva le incombenze assegnatele oppure non le eseguiva in modo corretto o, ancora, quando non si impegnava nello studio come avrebbe dovuto, la madre si adirava e la rimproverava; di solito lo faceva verbalmente ma, in alcune occasioni, in cui la Ri. era particolarmente arrabbiata, arrivava ad alzare le mani su di lei. In tali circostanze, la prevenuta colpiva Ge. con gli oggetti che aveva a portata di mano: secondo il racconto della p.o., la madre per lo più si serviva di una cintura di cuoio, ma è capitato anche che le abbia scagliato contro una scarpa con il tacco, procurandole un graffio sotto l'occhio, e che l'abbia colpita con altri oggetti (p.e. con un appendiabiti). La teste ha inoltre aggiunto che per le percosse subite dalla madre non si è mai recata all'ospedale (chiarendo che i certificati medici agli atti riguardano tutti episodi estranei al giudizio), sia perché ha sempre preferito tenere la cosa nascosta, sia perché comunque i lividi passavano nel giro di qualche giorno.

Rispondendo a specifiche domande delle parti, la ragazza ha ricordato che il suo rapporto con la madre è stato piuttosto altalenante: se solitamente i rapporti erano buoni, è capitato appunto che vi fossero dei forti litigi (alcuni dei quali sfociati anche nella violenza fisica) o per via della scuola o per via delle faccende domestiche che Ge., secondo la madre, non eseguiva correttamente. Prendendo visione della documentazione prodotta dalla difesa (docc. nn. 1, 2 e 3), la p.o. vi ha riconosciuto il contenuto di numerosi messaggi e lettere affettuosi scambiati con la madre, sia prima che dopo il suo allontanamento da casa, evidenziando come, effettivamente, non sempre la madre si sia "comportata male" con lei e come, al di là di quello che è successo, ci fosse certo tra le due un legame profondo.

Nel corso della medesima udienza sono stati sentiti vari altri testi.

Ar.Fr. ha premesso di essere il ragazzo della p.o. da circa tre anni ed ha precisato di non aver mai assistito direttamente a comportamenti violenti dell'imputata nei confronti della sua giovane fidanzata. Egli ha, tuttavia, aggiunto di avere visto con i propri occhi la madre di Ge. usare una specie di laccio per colpire il figlio Pa. sulle mani, dopo che il ragazzino aveva bruciato qualche cosa nel microonde (con ciò, peraltro, confermando un episodio riportato anche dalla p.o.). Il testimone ha altresì dichiarato che la fidanzata gli aveva raccontato di come il rapporto con la madre fosse "un po' scontroso", nel senso che le due litigavano spesso, e che l'imputata qualche volta le aveva messo le mani addosso e, per colpirla, aveva anche usato una cintura.

Più nel dettaglio il ragazzo ha dato conto del fatto che una mattina di circa un anno prima, nel settembre del 2015, Ge. si presentò a casa sua e, piangendo, davanti anche alla di lui madre, gli mostrò degli ematomi che aveva sulla schiena e sulle spalle; la ragazza gli confidò, al contempo, che quei segni glieli aveva provocati la madre, picchiandola con una cintura o con un cavo della televisione, in quanto arrabbiata con lei per questioni inerenti l'uso di (...). Quello stesso giorno poi, ha ricordato il teste, Ge. riportò l'accaduto anche al preside della sua scuola; successivamente, la medesima riferì al fidanzato che non voleva più tornare a casa, perché la mamma l'aveva anche ammonita che l'avrebbe mandata in Ecuador. L'Ar. ha poi ricordato, a seguito di contestazione, che anche in precedenti occasioni la ragazza gli aveva fatto vedere dei piccoli lividi che aveva sul corpo, dichiarando che le erano stati procurati dalle percosse della madre. Ciò accadde una prima volta nel marzo 2014, quando il teste vide qualche piccolo livido su un braccio di Ge., dovuto, a detta della ragazza, al fatto che era stata picchiata dalla madre. Un'altra volta, all'incirca cinque mesi dopo, la medesima Ge. gli mostrò dei graffi sulle gambe, confidandogli che era stata nuovamente colpita dalla madre con una cintura.

Rispondendo a domande delle parti, il predetto teste ha riferito che da quando si era legato a Ge. aveva preso a frequentare piuttosto spesso la casa e la famiglia di lei, ove si era trovato molto bene, venendo egli trattato come un figlio; ha aggiunto di avere assistito a qualche litigio tra madre e figlia, dovuto per lo più ai "comportamenti sbagliati" della sua ragazza, ma esauritosi in rimproveri solo verbali. L'Ar. ha così confermato di non avere mai assistito ad episodi di violenza fisica verso Ge., ribadendo, tuttavia, di avere personalmente visto dei lividi - come di "botte" - sul corpo della ragazza sia nel settembre del 2015, sia nelle precedenti

occasioni sopra menzionate (ancorché, in tali precedenti occasioni, i lividi riscontrati non fossero di consistenza paragonabile a quelli dell'ultima volta, così come ben evidenziati nella documentazione fotografica acquisita al fascicolo per il dibattimento).

Be.Gi., premesso di essere l'attuale compagno dell'imputata, che frequenta da circa tre anni, ha anzitutto dichiarato di non avere mai assistito di persona a comportamenti aggressivi della Ri. nei confronti dei figli ed in particolare di Ge., Lo stesso ha dato conto del fatto che, per quanto egli ha potuto percepire, l'imputata è stata una madre premurosa, amorevole ed attenta, anche nei confronti della figlia maggiore, Ge., la quale, per contro, da qualche tempo (rispetto all'epoca dei fatti), aveva incominciato a trascurare gli impegni scolastici, tanto da riportare più bocciature. La ragazza si era poi dimostrata bugiarda in più occasioni, raccontando falsamente ai genitori di essere impegnata a lezione anche di pomeriggio; parimenti ella assumeva atteggiamenti arroganti, per cui la madre le aveva imposto tutta una serie di regole e restrizioni, come p.e. quella di non usare (...) fino a quando non avesse dimostrato un maggior impegno.

In relazione all'episodio del 23 settembre 2015, scaturito appunto per motivi legati all'uso del social network in spregio alla proibizione della madre, il teste, che all'inizio pareva avere smarrito ogni ricordo al riguardo, a seguito di contestazione (del P.M. prima e della parte civile poi) in relazione alle precedenti dichiarazioni rese in data 25/09/2015 presso la divisione anticrimine della Questura di Trento, premesso di essere rientrato dal lavoro tardi e di non avere direttamente assistito a nulla, ha, infine, riferito di avere effettivamente appreso - forse dalla stessa compagna o forse dal di lei figlio Pa. o dal padre della donna - che, a causa dell'ennesima disobbedienza ed arroganza di Ge., c'era stata una discussione tra lei e la madre. Il Be. ha altresì ricordato di aver appreso che la Ri., nel corso della lite, aveva usato contro la figlia una cintura o qualcosa del genere, così come ha ammesso che analoga condotta la compagna aveva posto in essere nei confronti della figlia maggiore anche in altre due occasioni, dichiarando: "...in un paio di occasioni (...), proprio esasperata dall'atteggiamento della figlia, l'aveva tra virgolette...intimidita a cambiare atteggiamento in questo modo, in questa maniera". Ha, peraltro, specificato il medesimo teste che i comportamenti negativi della ragazzina erano all'ordine del giorno, per cui all'ordine del giorno erano anche i rimproveri della madre, che aveva incontrato non poche difficoltà nell'educazione della ragazza; i litigi cui egli aveva personalmente assistito, comunque, si erano sempre limitati alle parole. Il teste ha, infine, aggiunto di non avere mai visto segni di percosse sul corpo di Ge.

Numerosi altri testi sono stati sentiti nel corso della successiva udienza del 18/10/2016.

Az.Ma., premesso di operare come educatrice presso la Comunità Vi.So. del fanciullo e di avere conosciuto nell'ambito della sua attività lavorativa l'odierna p.o. nel marzo del 2016, seguendola ed affiancandola nel suo percorso scolastico ed in ciò che riguarda la sua vita quotidiana, ha riferito di aver approfondito con la giovane la sua storia familiare. Ge. le ha dunque riportato una serie di comportamenti negativi della madre, talvolta tradottisi in vere e proprie violenze, avvenute nel corso di litigi insorti per lo più per motivi legati al desiderio di maggiore libertà della ragazza oppure al suo scarso impegno e rendimento scolastico ed alle conseguenti restrizioni imposte dalla madre. Nel dettaglio, la ragazza ha narrato alla teste

alcuni particolari episodi, collocabili temporalmente negli ultimi anni, all'incirca dal 2012 in poi (quando pertanto Ge. era già adolescente) riferendo, specificamente, di una discussione avuta con la madre, la quale le aveva lanciato una scarpa e l'aveva colpita con il tacco appena sotto l'occhio. Ge. ha menzionato all'operatrice un ulteriore litigio, al culmine del quale la madre la colpì con un cavo della televisione, e di altre volte in cui la prevenuta la picchiò servendosi di una cintura di cuoio. La ragazza ha inoltre aggiunto che tali condotte le avevano procurato dei lividi, sia pure non di entità tale da richiedere il ricorso alle cure mediche.

La medesima teste ha poi riferito che, da quando ha conosciuto la p.o., quest'ultima ha più volte palesato l'esigenza di un sostegno emotivo, sentendosi spesso molto sola ed ha manifestato inoltre il desiderio di poter vedere più spesso i fratelli, anche senza la madre; al riguardo ha

comunque specificato di non aver poi concretamente attuato alcun intervento presso la Ri. dato che Ge., piuttosto spontaneamente, ha sempre continuato a frequentare la propria famiglia e la propria madre.

La Az. anche dato conto del fatto che nell'ultimo anno Ge., grazie ad un maggior impegno scolastico, ho ottenuto una promozione ma, ciò nonostante, non sono mancati momenti di tensione e difficoltà, che sono per lo più coincisi con le date delle varie udienze del presente processo, in occasione delle quali la ragazza ha avvertito un maggiore senso di solitudine e di lontananza dei propri familiari (che non hanno mancato di sollecitarla a "ritirare" la denuncia presentata nei confronti della madre).

Rispondendo a specifiche domande, la teste ha riferito che, anche nel corso dell'ultimo anno, ci sono stati vari comportamenti non corretti di Ge., la quale, in almeno un paio di occasioni, si è ubriacata. La ragazza talvolta ha inoltre mancato di rispetto ai professori o agli stessi operatori della struttura ed ha palesato difficoltà a rispettare le regole della comunità, soprattutto in punto di orari di "rientro serale", tanto che in alcuni casi ne sono stati sanzionati i comportamenti.

Io.An., insegnante di economia e diritto, premesso che la p.o. è stata sua allieva per tre anni allorché questa frequentava il Liceo Ro. di Trento (dal 2012 in poi), ha riferito di non avere mai notato alcun livido o altro segno di percosse sul corpo della giovane e di non avere neppure mai visto la ragazza piangere o manifestare altri segni di turbamento. Il teste ha peraltro dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, Ge. non aveva mai riferito di particolari "problematiche familiari" quali quelle oggetto del presente giudizio. Lo Io. ha inoltre affermato che il rendimento scolastico della ragazza non era mai stato buono, sia in ragione di una sua non solida preparazione di base sia, e soprattutto, in ragione del suo scarso impegno e della sua continua ricerca di evitare ogni "appuntamento" scolastico come verifiche ed interrogazioni, tanto che, promossa una prima volta, è stata poi bocciata per almeno due anni consecutivi. Il medesimo ha aggiunto che neppure il comportamento tenuto da Ge. era "esemplare", tanto che più volte ella ottenne voti bassi in condotta. Il teste ha poi riferito che, per quanto egli ha potuto percepire, la madre si è sempre dimostrata interessata nei confronti della vita scolastica della figlia, presentandosi regolarmente, spesso insieme alla figlia, agli incontri collettivi tra insegnanti e genitori, occasioni nelle quali, informata delle difficoltà e

delle problematiche che Ge. aveva a scuola, cercava di mettere la ragazzina di fronte alle sue responsabilità, senza peraltro trascendere in reazioni scomposte, nonostante i risultati scolastici mediocri della figlia.

Mo.Va., premesso di essere amica di famiglia dell'imputata e di conoscere piuttosto bene anche la p.o. (per essere stata quest'ultima amica stretta di sua sorella minore) ha dichiarato di avere avuto varie volte modo di parlare con Ge., quando questa frequentava la sua casa, in merito al suo rapporto con la madre. A tale riguardo la teste ha affermato che Ge. in sua presenza non si è mai lamentata del comportamento della madre, né ha mai riferito di essere stata da lei picchiata, sostenendo, per contro, di avere un buon rapporto con lei e di godere di ampia libertà ed autonomia. Ha, inoltre, negato di avere mai rilevato ematomi o segni particolari sul corpo della ragazza.

Ne.Pa., premesso di essere anch'egli amico di vecchia data dell'imputata, oltre che suo vicino di casa, ha dato conto di averla aiutata spesso, negli anni, ad accudire i figli mentre lei era al lavoro, e di avere perciò costruito con i ragazzi un rapporto di confidenza, parlando con loro degli argomenti più disparati. Ha dichiarato poi di non aver mai assistito a comportamenti aggressivi della Ri. verso i figli ed ha negato che Ge. gli abbia mai parlato di percosse subite da parte della madre (peraltro specificando che, essendo Ge. una "signorina", non ha mai avuto con lei un rapporto così confidenziale come con il maschietto Pa.). Per quanto di sua conoscenza, dunque, il rapporto tra madre e figlia era del tutto sereno, salvo qualche normale rimprovero che la donna impartiva alla figlia dato che quest'ultima s'impegnava poco a scuola.

Allo stesso modo, Ch.Mi., conoscente della Ri., ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, il rapporto della donna con la figlia era buono e che, nel corso degli anni in cui aveva frequentato la casa dell'imputata, tutti i suoi figli, compresa Ge., le erano sembrati ragazzi gentili e ben educati; ha inoltre dichiarato che, in tempi più recenti, l'atteggiamento della ragazza è cambiato, essendo ella diventata piuttosto scortese ed aggressiva anche con lei. La Ch. ha peraltro appurato, parlando con l'educatrice della comunità ove Ge. era ospite, che, in una occasione verificatasi intorno a Natale 2015, la ragazza aveva mentito, dichiarando falsamente che la donna, nell'ambito di un progetto organizzato dall'associazione di cui è responsabile, le avrebbe richiesto di partecipare ad incontri anche durante l'orario scolastico. Rispondendo a specifica domanda della difesa, la teste ha dichiarato di non avere mai visto segni di percosse sul corpo di Ge.

Va.Ir., cognata dell'imputata (moglie di suo fratello), premesso che la conosce da moltissimi anni, avendo le due frequentato la stessa scuola in Ecuador, ha ricordato di averle sempre dato una mano ad accudire i figli, anche quando la Ri. abitava ancora in Ecuador, e di avere continuato a frequentare la famiglia dell'imputata anche dopo che entrambe si erano trasferite in Italia, naturalmente compatibilmente con la distanza geografica delle rispettive residenze. La teste ha, dunque, riferito di non avere mai assistito a litigi particolarmente "accesi" tra la Ri. e la figlia maggiore, di non avere mai visto lividi sulla ragazza e di non avere mai ricevuto da parte di Ge. confidenze circa eventuali percosse ricevute dalla madre. Con riferimento all'episodio di settembre 2015, ha affermato che Ge. la contattò per chiederle ospitalità dopo che aveva lasciato la casa della madre ed in seguito la raggiunse a Milano (ove

risiede); qui, per mettere a suo agio la giovane, la zia organizzò una festa, durante la quale Ge. però si diede all'alcool, tanto che la zia ritenne opportuno avvisare l'assistente sociale (con cui era già in contatto) di tale comportamento.

Rispondendo a specifiche domande del PM, la teste ha dato conto del fatto che, allorché Ge. la contattò per chiederle se poteva andare a stare un po' da lei, effettivamente le riferì anche di essere stata picchiata dalla madre perché aveva disatteso il di lei divieto di usare il cellulare, impostole perché era andata male a scuola. Ha inoltre aggiunto che, dopo avere ascoltato quanto le aveva raccontato Ge., ha effettivamente chiamato la Ri. per chiederle spiegazioni al riguardo: in proposito ha affermato che la donna le descrisse, giustappunto, la discussione, asserendo di aver tolto di mano il telefono alla figlia, la quale aveva reagito aggressivamente verso di lei, sicché la Ri. - ha affermato testualmente la teste - "lì è partita...", non specificando ulteriormente il contenuto della conversazione con la cognata (che, comunque, a parere di questo Tribunale, è ben comprensibile alla luce della frase profferita dalla teste - "lì è partita..." - nel riportare il racconto fattole nell'immediatezza dall'imputata).

Infine, Da.Pa., premesso di essere vicino di casa dell'imputata da quando questa, oltre un anno prima, si era trasferita a vivere in via (...) di Gardolo, al secondo piano dello stesso stabile nel quale egli occupa il primo piano, ha dichiarato di non avere mai assistito né udito litigi violenti tra la Ri. ed i suoi figli. Ha affermato che, nelle occasioni in cui capitava che i ragazzi dimenticassero le chiavi di casa, la madre si preoccupava di contattarlo affinché egli aprisse loro la porta di casa, premurandosi di rientrare subito dopo e, quando giungeva, al di là di qualche rimprovero verbale ai figli, non reagiva assolutamente in modo violento.

Così riepilogata l'imponente istruttoria svolta, appare opportuno anzitutto soffermarsi sui criteri che presiedono alla valutazione della deposizione della persona offesa.

E' risaputo che il giudice può attingere la verità anche dalle sole dichiarazioni della p.o. costituita PC la quale, per legge, riveste anche la qualità di testimone; tuttavia, trattandosi di soggetto portatore d'interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, tale deposizione merita piena affidabilità solo là dove sia sottoposta ad indagine positiva, rigorosa e penetrante, circa l'attendibilità delle proposizioni accusatorie. Ciò comporta che, in concreto, la testimonianza della persona offesa debba essere valutata con ogni più opportuna cautela, sia sotto il profilo intrinseco della costanza, della linearità e della coerenza logica, sia sotto quello estrinseco della comparazione della stessa con qualsiasi dato di riscontro che possa concorrere ad assicurare il controllo dell'attendibilità della testimonianza, confermandone indirettamente il contenuto. E tanto più autosufficiente è la deposizione della persona offesa quanto più il controllo sulla credibilità intrinseca dia esito positivo, da ciò conseguendo che la dichiarazione della persona offesa non richiede riscontri esterni solo là dove non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità, perché, in caso contrario, solo pregnanti ed univoci ulteriori elementi confermativi della prospettazione accusatoria consentono di ritenere provato il fatto oggetto di imputazione. Ciò comporta che, quando l'istruttoria processuale difetta di dati di assoluta evidenza probatoria, e si fonda in buona parte sulla testimonianza della persona offesa, il giudice è tenuto ad utilizzare criteri di valutazione molto più rigorosi e puntuali, controllando e vagliando la credibilità soggettiva

dell'accusatore e la coerenza del suo racconto, verificando la plausibilità e la realizzabilità dei fatti storici si come riferiti, senza prescindere da un'analisi critica circa il riferito movente, ovvero in ordine ai tempi in cui le denunce prima, e le dichiarazioni poi, sono state eventualmente rese.

Ebbene, anticipando quanto si avrà modo di esporre nel prosieguo della motivazione, reputa il Tribunale che nel caso di specie il complesso delle acquisizioni dibattimentali, valutate alla stregua dei suesposti criteri, sia sufficiente ed adeguato a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputata per il reato ascritto (salvo quanto si dirà in punto di qualificazione giuridica), dovendosi ritenere la prova costituita dalle dichiarazioni accusatorie della parte offesa pienamente attendibili, non solo per l'intrinseca credibilità che alle stesse può essere riconosciuta e per la mancata emersione, nel corso del dibattimento, di elementi idonei ad inficiarne la valenza dimostrativa, ma anche per la concordanza rispetto all'ipotesi di accusa del complesso degli ulteriori, significativi elementi acquisiti agli atti.

Sotto il primo profilo, l'attendibilità della parte lesa si evince sia dalla trama interna del racconto, costante, logico, lineare, privo di contraddizioni e di sbavature, sia dall'atteggiamento espositivo mantenuto dalla teste, spontaneo, pronto e vivido ma equilibrato, misurato, privo di particolare acrimonia, accanimento o spirito vendicativo nei confronti dell'odierna imputata, la propria madre. La p.o., peraltro, nel riferire delle percosse subite dalla madre, non ha taciuto il fatto che esse si sono sempre collocate al culmine di litigi originati dagli stessi suoi comportamenti ed ha lealmente dato conto che non sono stati rari i momenti sereni e positivi che ha vissuto con la madre, tanto da continuare a scambiare con lei, anche dopo essersene andata di casa, messaggi e lettere intrisi d'affetto, essendole comunque molto legata. La circostanza, poi, che la p.o. abbia coltivato la costituzione di parte civile, avanzando pretese risarcitorie in sede penale, certamente comporta un vaglio più accurato e pregnante della sua deposizione - in quanto soggetto portatore di un interesse proprio in causa - ma non si presta ovviamente, di per sé, ad un sospetto di inquinamento della plausibilità della sua deposizione. Nè risulta prospettabile, ancor peggio, il dubbio che l'odierno processo sia frutto di una strumentalizzazione, attuata mediante la formulazione di un'accusa inveritiera e calunniosa al solo fine di ottenere del denaro: infatti, da un lato la motivazione economica, oltre che pienamente lecita, appare chiaramente sempre insita e comune a qualunque azione risarcitoria, dall'altro essa non connota automaticamente una falsa accusa, architettata ad arte. Si ritiene, peraltro, che non valga certo a sminuire la valenza dimostrativa delle dichiarazioni della parte lesa la circostanza che la stessa, talvolta, avesse raccontato qualche bugia, p.e. in merito ai voti negativi presi o al fatto di essere a lezione mentre era a spasso con le amiche. Trattasi, infatti, di menzogne di scarso rilievo, del tutto compatibili con l'età, il comportamento ribelle ed il desiderio di autonomia della p.o. e spiegabili alla luce della sua storia "scolastica", ma che, di certo, non consentono automaticamente di inferire che la stessa abbia mentito anche in dibattimento allorché ha riferito in merito ai fatti per cui è giudizio.

Si aggiunga che la giovane età della vittima al tempo dei fatti e le modalità della sua testimonianza - pur caratterizzata da un comprensibile stato di agitazione, talora prossimo a sfociare nel pianto (da ritenersi del tutto comprensibile data la situazione) - non possono far

insorgere alcun dubbio circa la "competenza" o capacità di testimoniare della ragazza. Dall'esame diretto della giovane operato dal Tribunale emerge chiaramente come la stessa risulti "competente dal punto di vista cognitivo e linguistico" e, in assenza di qualsivoglia stato patologico, capace di riferire realisticamente fatti ed esperienze vissute, anche se talvolta comprensibilmente imbarazzata nell'attribuire alla madre condotte quali quelle descritte nell'imputazione.

Ad avvalorare il giudizio di piena attendibilità della teste parte lesa, inoltre, non appare di secondaria importanza la sussistenza di numerosi riscontri, provenienti dalla documentazione fotografica acquisita agli atti, nonché dalle deposizioni testimoniali, tali da sfiorare la consistenza di autonomi elementi a carico. In particolare ci si riferisce agli elementi che seguono:

- il teste Ar., avente certamente un elevato grado di confidenza con la p.o., in quanto fidanzato della stessa, e da reputarsi pienamente attendibile, data la riscontrata assenza di qualsivoglia animosità nei confronti dell'imputata, ha riferito di avere visto personalmente, in almeno tre occasioni (inizio 2014, estate 2014, settembre 2015), ematomi, lividi e graffi sul corpo della parte lesa, riconoscendo nella documentazione fotografica agli atti i lividi notati a settembre 2015 e precisando che quelli visti in precedenza non erano di tale entità. Egli ha poi riportato quanto confidatogli di volta in volta dalla sua ragazza in merito all'origine di quei lividi, con ciò dando piena conferma al racconto della p.o.;

- il teste Be.Gi., di certo non in conflitto con l'odierna imputata, ha in primo luogo dato conferma, con riguardo all'episodio del settembre 2015, di come, nell'immediatezza dei fatti, gli sia stato riferito da chi era presente (il figlio Pa., il padre dell'imputata, forse anche lei stessa) che tra Ge. e la madre ebbe luogo una forte discussione, nel corso della quale la Ri. colpì la ragazza con una cintura o qualcosa di simile, riconoscendo, in secondo luogo, che, per quanto a sua conoscenza, quello non fu il solo episodio di violenza fisica compiuto dall'imputata nei confronti della figlia;

- la teste a difesa Va.Ir., con riferimento all'episodio del settembre 2015, ha dato conferma del fatto che la p.o. nell'immediatezza, allorché l'aveva contattata per chiederle ospitalità, le raccontò di essere stata picchiata dalla madre, riportando, inoltre, "sinteticamente" le dichiarazioni ammissive rese dall'imputata ("e lì è partita..") quando, dopo avere parlato con Ge., la Va. medesimo chiamò la Ri. per chiederle che cosa fosse effettivamente accaduto;

- la teste Az. ha poi riferito i racconti compiuti dalla p.o. circa la sua "storia familiare", consentendo di inferire che la parte lesa in dibattimento ha ricostruito i fatti in termini sostanzialmente coincidenti con quanto già aveva fatto all'interno della struttura protetta che l'ha accolta;

- la documentazione fotografica (fg 21 e ss.) attesta eloquentemente la presenza sul corpo della p.o. degli ematomi e dei lividi che sono conseguiti all'ultimo episodio di violenza riportato dalla parte lesa.

Il complesso delle suesposte considerazioni, riferite sia al contenuto delle dichiarazioni accusatorie che alla personalità della parte offesa, conducono quindi a ritenere la piena attendibilità delle stesse ed acquisita, unitamente agli altri riscontri, la prova della condotta delittuosa ascritta all'imputata e trasfusa nel capo di imputazione.

Occorre ulteriormente sottolineare come la valenza del riferito della teste parte lesa, così come corroborato dagli elementi documentali e testimoniali sopra riportati, non risulta minimamente sminuita dalle deposizioni dei testi a difesa, che si sono, in ultima analisi, limitati a riferire di non avere assistito personalmente a violenze della Ri. nei confronti della figlia, di non avere visto sul corpo della ragazza lividi "sospetti" e di avere percepito l'esistenza tra madre e figlia di un rapporto sostanzialmente sereno, salvo ordinari litigi o rimproveri. In primo luogo, invero, la loro conoscenza dei fatti è necessariamente limitata ai momenti che hanno condiviso con l'imputata e con la sua famiglia; in secondo luogo, la circostanza che vi sia un rapporto intenso, e per certi versi anche affettuoso tra madre e figlia, non è negato neppure dalla p.o., la quale, del resto, ha dichiaratamente riferito che, prima dell'ultimo e più grave episodio, ha cercato di nascondere la situazione; da ultimo, la circostanza che Ge. non abbia in passato raccontato l'accaduto (se non al fidanzato), non vale certo ad escludere l'oggettiva sussistenza dei fatti, anche alla luce della considerazione che non è emersa l'esistenza di un rapporto tra Ge. ed i vari testi a difesa così stretto e confidenziale, sicché appare pienamente comprensibile il fatto che la stessa non abbia confidato ad essi aspetti così intimi e dolorosi della propria esistenza.

In conclusione, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, sia emersa la prova della penale responsabilità dell'imputata in ordine ai fatti a lei ascritti in rubrica, avendo gli elementi probatori acquisiti consentito di accertare l'oggettiva sussistenza dei fatti di reato contestati all'imputata.

Osserva, peraltro, il Tribunale, in punto di qualificazione giuridica, come la contestata fattispecie di cui all'art. 571 c.p. sanziona l'abuso dei mezzi di correzione o disciplina. Tale abuso presuppone, da un lato, l'esistenza, fra il soggetto attivo e il soggetto passivo del reato, di un rapporto di affidamento che, come avviene nel caso di specie, legittimi l'uso di poteri disciplinari finalizzati, sulla base dei principi costituzionali, alla stessa protezione del soggetto nei confronti del quale tali poteri vengono attribuiti. Secondariamente l'abuso si configura in presenza dell'adozione di un "mezzo correttivo" in sé lecito ma utilizzato in modo "sproporzionato" o con modalità "eccessive", tali da configurare, appunto, un abuso.

In tal senso, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il termine "correzione" contenuto nell'art. 571 c.p. debba esser assunto come sinonimo di educazione, per cui mai, alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione, come del nuovo diritto di famiglia e della stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, potrebbe ritenersi lecito l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi (cfr. Cass. 19.3.2014, n. 15149; Cass. 7.2.2005, n. 16491; Cass. 18.3.1996 n. 4904). Più in particolare, si è sottolineato per un verso che l'ordinamento e la coscienza sociale attuali non considerano più il minore come semplice destinatario di azioni protettive e gli attribuiscono, invece, dignità di persona e titolarità di diritti; parimenti, si è evidenziato che il

principio di non contraddizione esclude che i valori educativi possano radicarsi nella persona con l'uso di un qualsiasi mezzo violento (cfr. Cass. 26.10.2004 n. 44621). In linea con tale interpretazione, il dominante orientamento giurisprudenziale, che qui si condivide, nega la sussistenza del reato di cui all'art. 571, ravvisando eventualmente quello di percosse, lesioni o violenza privata, quando il mezzo, sia pure con finalità educative, sia stato usato con modalità che ne annullano la stessa funzione (cfr. Cass. 28.6.2007, n. 42648; Cass. 22.9.2005 n. 39927; Cass. 28.12.2002, n. 43673) ovvero quando il mezzo impiegato sia di per sé illecito, alla luce della considerazione per cui la finalità correttiva od educativa non può mai giustificare il ricorso alla violenza (Cass. 26.10.2004 n. 44621).

Nel caso in esame l'imputata, sia pure animata da un chiaro intento educativo nei confronti della figlia - avendo pacificamente agito con lo scopo di indurla ad applicarsi maggiormente negli studi ed a tenere comportamenti più "seri" e consoni - ha però fatto ricorso alla violenza fisica, colpendola con strumenti in sé non consentiti (come la cintura): alla luce dei suddetti principi ne deriva l'impossibilità di configurare il più lieve delitto di cui all'art. 571 c.p. (peraltro da escludersi con riguardo all'episodio del settembre 2015, data la raggiunta maggiore età di Ge.), dovendosi, per contro, ritenere integrato il più grave delitto di lesioni personali volontarie continuate (data la pluralità degli episodi ricostruiti in giudizio). A tale proposito si osserva che i segni rimasti sul corpo della p.o., così come desumibili dalle fotografie agli atti, oltre che dalla descrizione compiuta dalla medesima p.o. e dal teste Ar. (costoro hanno parlato di graffi, lividi o ematomi, ancorché risoltisi nel giro di qualche giorno) esclude che si possa configurare il reato di cui all'art. 581 C.P., posto che ci si trova in presenza non di una semplice sensazione fisica di dolore (ciò che sarebbe proprio della percossa e soltanto di questa) ma di alterazioni, sia pure lievi, della integrità fisica della persona, evento che normalmente si registra nei traumi contusivi, comportanti, come nel caso di specie, rottura dei vasi sanguigni e conseguenti infiltrazioni nel tessuto sottostante l'epidermide, che danno vita all'ematoma.

Le lesioni de quibus sono aggravate sia in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra imputata e p.o. (preso in considerazione dall'art. 577 c.p., richiamato dall'art. 585 c.p.), sia in ragione dell'uso di strumenti (la cintura, il cavo della televisione, la scarpa) qualificabili come "arma impropria" ai sensi e per gli effetti dell'art. 585 c.p. A tale ultimo proposito, si ricorda che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 585 c.p., laddove prevede un aumento di pena e la procedibilità d'ufficio se le lesioni sono cagionate con armi e precisa che per armi devono intendersi, tra le altre, tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo, va interpretato nel senso che qualsiasi oggetto, anche di uso comune, che in un contesto aggressivo possa essere utilizzato per l'offesa alla persona è qualificabile come arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante in questione (v. Cass. 24/09/2012 n. 47504; Cass. 21/11/2013 n. 49517). Nello stesso senso, si è affermato che per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere tale oggetto utilizzato come arma (Cass. 20/06/2014 n. 46482, relativa a fattispecie in tema di lesioni personali aggravate in cui la Corte ha qualificato un guinzaglio come arma impropria). Si è altresì precisato che, per la

configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 585, co. 2, n. 2 c.p., non rileva il fatto che si tratti di un uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, dato che per l'esistenza dell'aggravante de qua non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, sicché sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, co. 2 n. 2 c.p. (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere), nel caso in cui le lesioni siano procurate con l'uso di un tubo di gomma, considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona (Cass. 7/10/2014 n. 44864).

Non ricorrono, per contro, elementi idonei a ritenere configurabile il diverso delitto di cui all'art. 572 c.p., dato che non è stata acquisita in giudizio la prova di una sistematica sottoposizione della vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali, in modo abituale, con conseguente instaurazione di un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne annichiliscano la personalità, elementi e connotati, questi ultimi, imprescindibili per ritenersi sussistente tale più grave delitto. Ri.La. va pertanto dichiarata colpevole del reato continuato di lesioni personali aggravate e condannata alla pena di mesi 4 di reclusione, così calcolata: riconosciute - alla luce della previa incensuratezza della prevenuta, del suo corretto comportamento processuale e della motivazione sottesa ai fatti oggetto di giudizio - le attenuanti generiche equivalenti alle individuate aggravanti, pena base (fissata, data la pari gravità astratta dei reati posti in continuazione, con riguardo all'episodio concretamente più grave del settembre 2015) in mesi 3 di reclusione, aumentata come in dispositivo per continuazione con gli altri episodi, oltre alle spese processuali.

L'imputata va, inoltre, condannata al risarcimento del danno in favore della costituita PC, liquidato equitativamente in Euro 3.500 (considerata la tipologia e la pluralità delle condotte e la natura delle conseguenze patite, non solo di tipo fisico - lividi ed ecchimosi rapidamente guariti - ma anche e soprattutto psicologiche, per l'intuibile sofferenza prodottasi nella giovane p.o., anche in ragione del rapporto con l'imputata, ma considerato altresì l'attuale modo di essere del rapporto tra madre e figlia) ed alla rifusione delle spese di patrocinio di PC, liquidate in Euro 2.000 oltre accessori ed IVA come per legge, disponendone ai sensi dell'art. 110 co. 3 D.P.R. 115/2002 il pagamento in favore dello Stato.

Viene fissato il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza, per la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara Ri.La. responsabile del reato continuato di lesioni personali aggravate ex artt. 81, 582 e 585 c.p., così riqualificati i fatti di cui all'imputazione, e per l'effetto, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la condanna alla pena finale di mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Visto l'art. 538 c.p.p.,

condanna la predetta imputata al risarcimento del danno in favore della costituita PC, liquidato in Euro 3.500 =, ed alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio idi PC, liquidate in complessivi Euro 2.000 oltre accessori, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 110, co. 3 D.P.R. n. 115/2002.

Termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Trento il 28 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2017.